

**ORIGINALE**

DELIBERAZIONE N. 40
Codice Ente 10123

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DAL LA=TO TECNICO ED IGIENICO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
----------	--

L'anno duemiladue il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COTTINI ALESSANDRO	P	ZANINI PIETRO LUIGI	P
BRIGNOLI MARIO ANTONIO	A	VISCARDI OLISSE	P
SIGNORELLI MARIO	P	BELOTTI ALFREDO	P
FINAZZI OSVALDO	A	BELOTTI TIZIANO	A
BERZI ANDREA	P	GAVAZZENI EZIO	A
SANZANI ROSSANO	P	SALEMI FRANCESCO	P
ZINESI GIUSEPPE	P	PARIS IGNAZIO	A
NORIS NICOLETTA	A	MANENTI FRANCESCO	P
SIGNORELLI CORRADO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor COTTINI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Dott. LATTANZIO VINCENZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

PARERI

Il sottoscritto BARBIERI arch. Raul, nella sua qualità di responsabile del Settore TECNICO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Addì, 21/06/2002

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Barbieri arch. Raul



1	BARBIERI Raul	1	COTTINI ALESSANDRO
2	BARBIERI Raul	2	FRONZONI ANTONIO
3	BARBIERI Raul	3	FRONZONI MARIO
4	BARBIERI Raul	4	FRONZONI MARIO
5	BARBIERI Raul	5	FRONZONI MARIO
6	BARBIERI Raul	6	FRONZONI MARIO
7	BARBIERI Raul	7	FRONZONI MARIO
8	BARBIERI Raul	8	FRONZONI MARIO
9	BARBIERI Raul	9	FRONZONI MARIO
10	BARBIERI Raul	10	FRONZONI MARIO
11	BARBIERI Raul	11	FRONZONI MARIO
12	BARBIERI Raul	12	FRONZONI MARIO
13	BARBIERI Raul	13	FRONZONI MARIO
14	BARBIERI Raul	14	FRONZONI MARIO
15	BARBIERI Raul	15	FRONZONI MARIO
16	BARBIERI Raul	16	FRONZONI MARIO
17	BARBIERI Raul	17	FRONZONI MARIO
18	BARBIERI Raul	18	FRONZONI MARIO
19	BARBIERI Raul	19	FRONZONI MARIO
20	BARBIERI Raul	20	FRONZONI MARIO



E' presente l'Assessore esterno sig.ra Imelda Nicolai.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 26/07/1996 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RILEVATA la necessità di rielaborare, alla luce delle nuove disposizioni legislative, il suddetto regolamento;

VISTO il testo del nuovo regolamento elaborato dal competente responsabile di settore;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.S.L. - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio di Trescore Balneario;

VISTO il parere del responsabile del Settore Tecnico rilasciato sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inserito nell'atto;



VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,


DELIBERA

di approvare, per i motivi indicati in premessa, il regolamento comunale per la disciplina dal lato tecnico ed igienico dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale risulta dal testo contenuto nel documento allegato sotto la lettera A), per farne parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente
COTTINI ALESSANDRO



Il Segretario Generale
Dott. LATTANZIO VINCENZO



All. A) deliberazione C.C. n. 40 del 25/06/02

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO
ED IGIENICO DEI SERVIZI DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 25/06/02

ART 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, come definiti all'art. 7 del D.Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 nell'ambito del territorio del Comune di Grumello del Monte. Disciplina inoltre le modalità e le caratteristiche generali dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

ART. 2: OGGETTO DEI SERVIZI

Competono obbligatoriamente al Comune, in forma singola o associata, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e della depurazione degli affluenti derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi, direttamente o mediante le forme previste dall'art.113 del T.U. D. Lgs. n. 267/00, ferma restando l'iscrizione delle imprese all'apposito albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 22/97.

Al servizio comunale di smaltimento rifiuti competono in regime di privativa le operazioni di:

- raccolta e conferimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani non ingombranti;
- raccolta, stoccaggio provvisorio, conferimento per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani pericolosi;
- spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulla riva dei corsi d'acqua.

Competono inoltre obbligatoriamente al Comune le attività concernenti la raccolta differenziata di varie frazioni dei rifiuti attraverso:

- l'attivazione di circuiti di raccolta autonoma per i materiali oggetto di potenziali recuperi o da segregare per tossicità;

- l'installazione e la gestione di piattaforme ecologiche custodite sul territorio onde facilitare il conferimento differenziato da parte dell'utenza;
- la definizione della frequenza di raccolta o di svuotamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata
- l'affidamento a determinate categorie di utenze di contenitori a tipologia particolare e per frazioni particolari di rifiuto.

Ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.39 comma 2 della Legge 146/94, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i produttori per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi, utilizzando eventualmente la stessa ditta che gestisce il servizio pubblico, previo pagamento degli oneri conseguenti da parte dei convenzionati, determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

ART 3: PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI

Lo smaltimento dei rifiuti, articolato nelle varie fasi operative, costituisce attività di pubblico interesse da esercitarsi secondo criteri improntati all'osservanza dei seguenti principi:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
- f) devono essere messe in atto tutte le possibili forme operative o di divulgazione dei criteri e della necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti atta alla riduzione e al contenimento della produzione degli stessi.

g) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. A tale fine il cittadino-utente deve intendersi coinvolto nell'operazione osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento e dalle leggi che regolano la materia.

ART. 4: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Non possono considerarsi rifiuti le materie prime secondarie, le sostanze destinate al riutilizzo o alla vendita (carte, cartoni, trucioli di ferro o altri metalli, vetro...).

Agli effetti del presente regolamento, secondo l'art. 7 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo la provenienza e la pericolosità, in:

- 1: RIFIUTI URBANI;
- 2. RIFIUTI SPECIALI;
- A. RIFIUTI PERICOLOSI;
- B. RIFIUTI NON PERICOLOSI.

1) Sono considerati rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Tra i rifiuti urbani sono considerati RIFIUTI URBANI PERICOLOSI i seguenti rifiuti:

- batterie, pile e accumulatori al piombo;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", ai sensi del D.M. della Sanita'21.5.1981;
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; lampade a scarica, a incandescenza e tubi catodici;
- siringhe giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- olii vegetali e minerali esausti.

2) Sono considerati rifiuti SPECIALI:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera 9 del D.Lgs. 22/97, vengono assimilati agli urbani e come tali conferibili agli stessi impianti di trattamento finale, i rifiuti speciali costituiti da oggetti in:

- carta e cartone da imballaggio (ad esclusione dei residui di produzione anche se celluloidi);
- vetri non contaminati da sostanze oleose, grasse o nocive;
- i metalli di qualunque genere;
- i contenitori plastici con capienza inferiore ai 5 litri e puliti.

3) Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 22/97 gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme dettate dal D.P.R. 13/21 1964 n.185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di riserve minerali e dallo sfruttamento di cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze non naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni.
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) gli esplosivi in disuso.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione.

ART. 5: DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore
- raccolta: le operazioni di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi
- trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento/smaltimento
- trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani
- frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie
- materie prime secondarie o seconde: le frazioni merceologiche direttamente riutilizzabili o suscettibili, eventualmente previo idoneo trattamento, di riutilizzo che si dimostri economicamente conveniente, anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti e indiretti
- biomasse vegetali: la frazione verde dei rifiuti urbani, ovvero quei rifiuti provenienti dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico o privato
- frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche qualitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- recupero: ogni operazione prevista nell'allegato C del D. Lgs. 22/97;
- compostaggio: l'insieme delle operazioni che conducono alla trasformazione, per processi di aerobiosi o di anaerobiosi, i rifiuti organici;
- piattaforma per la raccolta differenziata: area attrezzata e custodita, dotata di contenitori e container per la raccolta differenziata destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

ART. 6: OBBLIGHI PER LE SOCIETA' APPALTATRICI

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le condizioni di lavoro poste a tutela dei lavoratori nei confronti del personale addetto ai servizi. L'ente o la/le ditte concessionarie avranno cura di provvedere nei loro confronti all'assicurazione contro l'infortunio sul lavoro e alle forme di previdenza sociale prescritte dalle vigenti disposizioni.

Il personale addetto ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti dovrà essere preventivamente vaccinato contro il tetano ed altre malattie infettive diffuse secondo le indicazioni dei competenti uffici sanitari e dovranno essere sottoposti ai prescritti controlli sanitari periodici.

Il personale addetto al servizio di cui sopra avrà un'uniforme fornita dalla ditta appaltatrice, da indossare nelle sole ore di servizio. Tale divisa dovrà essere adeguata alle condizioni atmosferiche, in numero sufficiente da consentire un ottimale ricambio e dovrà essere rinnovata periodicamente e/o in caso di usura anche accidentale.

Per ogni altro obbligo e dovere da parte delle società concessionarie si rinvia agli specifici capitolati speciali, nonché ai contratti disciplinanti i servizi medesimi.

ART. 7: TASSA PER IL SERVIZIO

Per i servizi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa disciplinata da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 270 del TUFL approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 così come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 915/82 e dal D. Lgs. 15 Novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8: APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano a:

a) *rifiuti urbani interni non ingombranti* provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere;

b) *rifiuti urbani interni ingombranti* quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti commerciali o di servizi;

c) *rifiuti speciali assimilati agli urbani* quali rifiuti così classificati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, che possono essere smaltiti mediante il servizio comunale di raccolta e smaltimento o con le modalità previste per i rifiuti interni ingombranti o previa convenzione tra il produttore dei rifiuti e l'Amministrazione comunale.

ART. 9: CONSERVAZIONE E CONFERIMENTO

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani devono, a cura del produttore, essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Il conferimento dei rifiuti urbani interni è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante contenitori ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio Igiene Ambientale *dell'ASL*, si riserva di giudicare la conformità ai requisiti, esposti nel presente Regolamento, degli eventuali dispositivi e/o soluzioni tecniche diverse proposte, ed ha la facoltà di chiedere, a chi propone tali soluzioni, la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

Il prelievo dei contenitori avviene sul marciapiede e a bordo strada e gli stessi devono essere esposti soltanto nell'ora prima dell'inizio del passaggio dei mezzi di raccolta del servizio pubblico evitando dispersioni di materiali, pericoli per la salute pubblica e pregiudizi al decoro ambientale.

Per le modalità di conservazione e conferimento dei rifiuti oggetto dei servizi di raccolta differenziata per frazione, si rinvia ad un successivo articolato

ART.10: RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento deve avvenire presso la piattaforma per la raccolta differenziata, ovvero qualora venisse attivato apposito servizio, nei giorni concordati previo appuntamento telefonico con i gestori del servizio stesso.

ART. 11: DIVIETO DI CONFERIMENTO CON I RIFIUTI URBANI

E' vietato conferire insieme ai rifiuti solidi urbani:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.) o che rientrino comunque fra quelli di cui all'art. 4;
- sostanze liquide;
- materiali in combustione o infiammabili;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli operatori;
- i rifiuti oggetto di raccolta differenziata di cui all'articolato che segue.

ART.12: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dall'Amministrazione Comunale tramite impresa appaltatrice sull'intero territorio comunale; tale perimetro può essere revisionato entro il 31.10 di ogni anno per questioni di opportunità operativa o sopraggiunte necessità.

In tale ambito viene applicata la relativa tassa disciplinata da apposito regolamento di cui al precedente art. 7.

L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna. salvo eventuali campagne di raccolta di materiali di recupero organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, Istituzioni, Associazioni e/o privati previamente autorizzati dal Sindaco con specifici atti in cui saranno stabilite modalità e cautele da adottarsi.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per

ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Nel caso di festività infrasettimanale la raccolta potrà essere differita al giorno successivo. Nel caso di due festività consecutive il servizio potrà essere differito solo per una delle due giornate festive.

La raccolta ha inizio alle ore 6,00.

ART. 13: TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate, iscritte nell'apposito albo nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 3 del presente Regolamento.

Il servizio va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o liquami. I mezzi utilizzati nel trasporto vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, oltre che ad essere in perfetto stato di manutenzione.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono inoltre ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del Servizio Pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti solidi urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta, di riempimento e trasbordo.

L'area interessata alla sosta per il trasbordo deve essere il più lontano possibile da abitazioni e al termine delle operazioni deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiale o liquame.

ART. 14: TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente capitolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti e deve essere effettuato previo accordo dell'Amministrazione Comunale.

Come trattamento viene definito ogni processo tecnologico di modificazione del rifiuto prima del conferimento finale o del recupero o del riuso, ad esclusione della compattazione effettuata direttamente sui mezzi di raccolta.

Lo smaltimento finale dei rifiuti avviene mediante conferimento ad impianti autorizzati indicati dal Comune o individuati dalla ditta appaltatrice del servizio, secondo la modalità della massima economicità, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e dalla L.R. 21/93.

ART. 15: FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- contenere la produzione dei rifiuti da smaltire tal quali, riducendo così il fabbisogno di siti da destinare a discarica o di impianti di termodistruzione;
- separare i flussi dei rifiuti al fine di favorirne il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- migliorare la qualità e ridurre la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 16: INDIRIZZI GENERALI

L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- del sistema di conferimento e raccolta;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- della individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere in modo differenziato.

ART. 17: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'organizzazione della raccolta differenziata deve tendere ad assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- l'attivazione dei circuiti di raccolta differenziata relativa ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo, plastica, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori, nonché relativa a tutte le frazioni che sono suscettibili di recupero;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica;
- una efficace separazione della frazione umida composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali e finalizzata alla valorizzazione attraverso la produzione di compost e biogas, dalla frazione secca valorizzabile attraverso la selezione per il recupero di materie prime e/o energia.

I servizi sono organizzati e gestiti così da mirare alla differenziazione/segregazione dei seguenti flussi di rifiuti:

a) rifiuti pericolosi quali:

1. batterie e pile;
2. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

3. prodotti farmaceutici inutilizzati scaduti o avariati.
4. lampade a scarica, a incandescenza e tubi catodici;
5. siringhe giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
6. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
7. accumulatori al piombo;
8. olii esausti da motore;
9. altri flussi particolari di rifiuti suscettibili di specifici trattamenti o smaltimenti secondo i disposti normativi regionali e/o statali;

b) rifiuti liquidi quali oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;

c) rifiuti organici compostabili quali:

1. rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica o mercatale;
2. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, materiali ligneo-cellulosici naturali e gli scarti della lavorazione del legno;

d) rifiuti solidi quali:

1. rifiuti ingombranti;
2. materiali in vetro ,
3. contenitori in plastica;
4. metalli ferrosi e non;
5. carta e cartone;
6. inerti;
7. pneumatici;
8. polistirolo;
9. tessuti ed indumenti.

ART. 18: CRITERI GESTIONALI

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare ad esso spettante, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 organizza i servizi di raccolta e

smaltimento differenziati dei rifiuti urbani, attenendosi ai criteri generali fissati con il presente regolamento.

I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al presente Regolamento possono essere gestiti dal Comune nelle forme di cui all'art. 113 del T.U. D. Lgs. n. 267/2000, direttamente o tramite aziende speciali, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico, ovvero mediante concessione ad Enti od imprese specializzate e autorizzate.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare in concessione il servizio di raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti urbani ad imprese specializzate, il rapporto di concessione dovrà essere regolato mediante apposita convenzione in cui verranno stabilite le modalità di gestione, tenuto conto delle indicazioni del presente Regolamento.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 22/97, il Comune trasmetterà al Settore Ecologia dell'Amministrazione Provinciale ogni altro dato o informazione utile sul funzionamento del servizio.

Le informazioni ed i dati sul servizio di raccolta differenziata dovranno essere, per quanto possibile, organizzati e suddivisi per zone del territorio comunale, al fine di permettere l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 64 del presente Regolamento.

Le associazioni di volontariato possono concorrere alla promozione, alla sensibilizzazione e all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo.

ART. 19 STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di ottimizzare le rese quantitative e garantire la migliore qualità dei materiali recuperati, vengono collocati sul territorio comunale contenitori dedicati alla raccolta differenziata delle frazioni segregabili per pericolosità. È inoltre posta nella disponibilità dei cittadini una piattaforma ecologica gestita e custodita da personale preposto dal Comune dove i cittadini possono conferire i materiali secondo il relativo regolamento di cui all'allegato 1.

ART. 20: LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

La localizzazione dei contenitori è preferibilmente in prossimità di centri di vendita o consumo del prodotto non scaduto o esaurito (farmacie, rivenditori di pile ed apparecchi elettronici...). La localizzazione dovrà rispettare le caratteristiche estetiche dell'ambiente circostante, minimizzando l'impatto visivo, ma nel contempo il contenitore dovrà evidentemente essere visibile. Su ciascun contenitore, si indicherà quali rifiuti possono essere conferiti al fine di minimizzare l'introduzione di prodotti impropri che potrebbero vanificare i risultati della raccolta differenziata

La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta dal Sindaco, su proposta dell'Ufficio Comunale competente.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di comunicare alla cittadinanza la localizzazione dei contenitori, le modalità di accesso alla piattaforma per la raccolta differenziata, nonché tutte le iniziative che verranno messe in atto per le raccolte differenziate.

ART. 21: TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinate in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

ART. 22: FREQUENZA DELLA RACCOLTA

La frequenza della raccolta differenziata viene stabilita dall'ente gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Comunale competente. In particolare la raccolta avviene secondo frequenze da determinarsi in relazione alla frazione da raccogliere ed agli obiettivi prefissati di intercettazione delle diverse frazioni dei rifiuti.

ART. 23: FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergente e

periodiche disinfezioni, effettuate con frequenze da definirsi con riferimento alla quantità e qualità del rifiuto conferito.

ART. 24: CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

Con l'approvazione del presente regolamento e l'attivazione dei rispettivi servizi di raccolta differenziata, tale servizi diventano obbligatori e vincolanti per l'utenza. In particolare i produttori, a far tempo dalla emanazione del presente regolamento per le raccolte già attivate e delle delibere istitutive o delle apposite ordinanze del sindaco per le raccolte successivamente avviate, devono procedere a conferire separatamente nelle modalità indicate i materiali. E' quindi fatto divieto di conferire materiali, di cui si effettua la raccolta separata, nei normali raccoglitori per i rifiuti, o comunque smaltire gli stessi tramite il normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani. E' inoltre assolutamente vietato conferire materiali contaminati e tali da danneggiare il materiale eventualmente già stoccato nell'area di raccolta o negli appositi contenitori. Il divieto di conferimento con i rifiuti solidi urbani dei materiali recuperabili e pertanto l'obbligo al conferimento differenziato è in applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 1 della L.R.21/93.

ART. 25: RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE E NON INGOMBRANTE

Il conferimento della frazione secca non recuperabile non ingombrante, deve avvenire tramite appositi sacchi trasparenti, forniti dall'Amministrazione Comunale o comunque ad essi conformi, di colore viola e trasparenti, esposti sulla pubblica via.

ART. 26: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

E' istituito il servizio di raccolta differenziata del vetro dai rifiuti. Tale servizio prevede l'attribuzione di un apposito contenitore di proprietà comunale, a ciascuna famiglia o unità abitativa in caso di coabitazione, o a ciascuna utenza collettiva in caso di condominio, nel quale l'utente potrà conferire il vetro prodotto e consegnarlo al raccoglitore incaricato nelle modalità e nei tempi comunicati all'atto della consegna

del contenitore stesso. All'atto del trasferimento ad altro comune o della cancellazione dal ruolo dei rifiuti, l'utente deve riconsegnare il contenitore assegnatogli, se non collettivo, pena la facoltà di rivalsa da parte del Comune del costo del contenitore come nuovo.

Il conferimento del materiale nei contenitori per la raccolta differenziata dovrà avvenire nei seguenti modi e secondo le seguenti prescrizioni:

- il vetro dovrà essere sufficientemente pulito,
- non dovrà contenere liquidi di alcun genere;
- è fatto divieto di conferimenti di materiali ceramici, quali piatti, tazzine e simili;
- è vietato introdurre rifiuti nel contenitore;
- è vietato il deposito all'esterno del contenitore sia di rifiuti sia di materiale vetroso in genere.

Ad integrazione del servizio a contenitori è previsto il conferimento di vetro (anche in forme diverse dai contenitori) presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

ART. 27: RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONI

Il conferimento e la raccolta differenziata delle frazioni cellulosiche dei rifiuti (carta e cartoni) di provenienza domestica e non, può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
- b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dalli Amministrazione Comunale.

In caso di raccolta presso il domicilio dell'utente il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad Enti ed organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.18 del presente regolamento.

ART. 28: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PLASTICI

L'Amministrazione Comunale può adottare i provvedimenti idonei a far si che venga gradualmente ridotta la quantità di plastica smaltita come rifiuto solido urbano, vietando eventualmente tale forma di smaltimento e riducendo l'uso di materiali plastici come contenitori o imballaggi di prodotti, di merci e liquidi alimentari.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti plastici di provenienza domestica e non può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata in conformità al regolamento di cui all'allegato 1;
- b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 29: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI METALLICI

La raccolta differenziata di contenitori metallici avviene in abbinamento alla raccolta del vetro impiegando gli stessi contenitori e le stesse modalità.

ART. 30: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI SCARTI VEGETALI DA SFALCIO E POTATURA DEL VERDE

L'Amministrazione Comunale promuove il trattamento, a cura dei produttori, dei rifiuti originati dalle attività di manutenzione del verde privato. Tali rifiuti dovranno essere preferibilmente trattenuti dalle utenze produttrici al fine della loro trasformazione in compost mediante trattamento in cumulo aerato o in composte previo triturazione. Tale attività di promozione si esplica attraverso la possibilità di riduzione della tassa a fronte della dimostrazione del trattamento in proprio del rifiuto a cura dell'utente secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento per l'applicazione della tassa. In alternativa i rifiuti verdi da potature e sfalci dovranno essere conferiti alla piattaforma per la raccolta differenziata a cura degli utenti produttori.

E' fatto divieto smaltire tali materiali attraverso la combustione.

ART. 31: RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali o animali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

E' prevista la raccolta con frequenza settimanale, ad eccezione del periodo estivo in cui la raccolta potrà assumere frequenza bisettimanale, e/o per utenze e altri periodi

particolari, per le quali si valuterà l'esigenza e la possibilità di effettuare e regolamentare servizi aggiuntivi. Tale servizio prevede l'attribuzione di un apposito contenitore di proprietà comunale, a svuotamento meccanizzato o manuale, a ciascuna famiglia o unità abitativa in caso di coabitazione, o a ciascuna utenza collettiva in caso di condominio. All'atto del trasferimento ad altro comune o della cancellazione dal ruolo dei rifiuti, l'utente deve riconsegnare il contenitore assegnatogli, se non collettivo, pena la facoltà di rivalsa da parte del Comune del costo del contenitore come nuovo.

Nei contenitori possono essere gettati i seguenti rifiuti:

- scarti e avanzi di cucina (sia cucinati che crudi);
- tovagliolini o fazzoletti di carta;
- pezzi di carta bagnata o unti, tipo carta assorbente da cucina;
- filtri usati di the, camomilla, fondi di caffè;
- gusci di uova;
- bucce di frutta, noccioli, gusci;
- carni, ossa e lische;
- frutta e verdure avariate;
- fiori, foglie, erba e scarti di giardino, tessuti in fibra naturale, segatura, paglia, cenere.

Al fine di diminuire la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento intercettando a monte le frazioni recuperabili, deve essere incentivato l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti prodotti in ambito domestico (attraverso processo di compostaggio in cumulo aerato o in appositi composte).

ART. 32: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

Il conferimento dei rifiuti interni ingombranti di cui al presente regolamento non avverrà mediante i normali sistemi di raccolta; tali materiali non possono pertanto essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale al momento del previsto passaggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti urbani. Devono essere attivate forme idonee di raccolta finalizzate al recupero o smaltimento in condizioni di sicurezza

E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti negli appositi container della piattaforma da parte dei non residenti nel Comune.

Potrà altresì essere attivato un servizio di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti ingombranti (effettuato dietro prenotazione da parte dell'utenza); in questo caso i rifiuti ingombranti dovranno essere collocati dall'utente a livello stradale onde facilitare l'asportazione con appositi mezzi da parte degli addetti.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito, salvo da parte degli operatori che gestiscono il servizio, esclusivamente per questioni tecniche legate alla regolarità del servizio.

ART. 33: RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E BATTERIE

Sul territorio comunale è istituito il servizio di raccolta delle pile e delle batterie. Detto servizio viene espletato mediante contenitori stradali dedicati. L'utenza del servizio deve consegnare i residui in parola in modo sciolto, senza introdurre nel contenitore né rifiuti in genere né buste o confezioni varie, utilizzate per il trasporto.

E' assolutamente vietato depositare materiale all'esterno del contenitore così come è vietato conferire batterie o accumulatori per autotrazione o simili.

Il materiale raccolto viene inviato all'inertizzazione per un corretto smaltimento e parzialmente al recupero.

ART. 34: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI SCADUTI, INUTILIZZATI E/O AVARIATI

Sul territorio comunale è istituito il servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti, inutilizzati e/o avariati. Il suddetto servizio viene espletato mediante posizionamento di appositi contenitori stradali. L'utenza del servizio deve conferire i suddetti rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti in genere, nonché depositare all'esterno del contenitore qualsiasi materiale.

Il materiale raccolto viene inviato unicamente alla termodistruzione.

ART. 35: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DA COTTURA

Per i produttori "professionali" (ristorazione collettiva) di olii e grassi vegetali ed animali residui da cottura che producano dalle loro attività tali rifiuti in misura superiore a 30 l/anno è fatto obbligo di conferimento differenziato.

Per tali utenze, come per le utenze familiari, è previsto il conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata. Il materiale raccolto verrà inviato al recupero industriale. Detto materiale, al fine di facilitarne il recupero, deve essere privo di materiale grossolano in sospensione e non deve essere assolutamente unito a olii o grassi minerali.

ART. 36: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII MINERALI

L'olio minerale esausto derivante dalle attività manutentive effettuate dai cittadini dovrà essere conferito ad apposito punto di raccolta predisposto dall'Amministrazione Comunale presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Il servizio è riservato alle utenze non "professionali".

ART. 37: RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BATTERIE ED ACCUMULATORI AL PIOMBO

Le batterie e gli accumulatori derivanti dalle attività manutentive effettuate dai cittadini dovranno essere conferite ad apposito punto di raccolta predisposto dall'Amministrazione Comunale presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Il servizio è riservato alle utenze non "professionali".

ART. 38: RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE FRAZIONI

Una volta strutturata l'area attrezzata per il conferimento dei materiali potranno essere attivati, a fronte delle garanzie circa la fattibilità tecnica e le reali possibilità di trattamento in idonei impianti, altre specifiche raccolte volte al recupero e al riuso degli oggetti tal quali, dei materiali o di energia secondo i principi del D. Lgs. 22/97.

Le diverse raccolte saranno istituite con apposita Ordinanza Sindacale che ne disciplinerà le modalità di conferimento.

ART. 39: CRITERI COSTRUTTIVI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Nel territorio comunale è attiva una piattaforma per il conferimento differenziato delle frazioni recuperabili e/o pericolose dei rifiuti.

Tale struttura è dotata di:

- a) recinzione perimetrale;
- b) impermeabilizzazione delle superfici;
- c) sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonché delle eventuali acque di percolazione o di lavaggio;
- d) sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico

ART. 40: FINALITA' DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

La piattaforma per la raccolta differenziata costituisce un punto di conferimento e stoccaggio provvisorio, prima dell'invio agli impianti di trattamento di:

- 1) rifiuti urbani e materiali recuperabili, di provenienza domestica, da attività commerciali, di servizio o produttive;
- 2) rifiuti urbani non recuperabili;
- 3) rifiuti pericolosi di provenienza domestica;
- 4) rifiuti domestici ingombranti e beni durevoli;
- 5) materiale proveniente dalla spazzatura delle strade, aree pubbliche o private di accesso pubblico, manifestazioni temporanee o periodiche su suolo pubblico, nonché materiale proveniente dalla pulizia di sentieri, rive e fossi.

ART. 41: CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Le diverse frazioni devono essere poste entro gli appositi contenitori. L'impianto è dotato di idonea segnaletica ed i contenitori sono individuati da cartelli indicanti i materiali contenuti.

Al fine di ottimizzare l'occupazione dei cassoni e di limitare il numero dei viaggi verso gli impianti di smaltimento, il Comune deve, secondo criteri di necessità e convenienza, disporre l'impiego di cassoni dotati di dispositivi di copertura e compattazione.

Gli utenti sono tenuti, in alternativa, a depositare i rifiuti all'interno dei cassoni, contenendone quanto più possibile il volume, previa compattazione, smembramento e disfacimento.

ART. 42: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

L'utilizzo della piattaforma è consentito:

- ai cittadini residenti a Grumello del Monte per il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dall'abitazione a cui fa riferimento la relativa iscrizione al ruolo;
- alle attività commerciali e di servizi di Grumello del Monte per il conferimento dei rifiuti a cui fa riferimento la relativa iscrizione al ruolo;
- alle attività artigianali ed industriali di Grumello del Monte limitatamente ai rifiuti assimilabili agli urbani secondo l'art. 4 del regolamento, provenienti dai locali destinati ad ufficio.

Non è consentito l'utilizzo:

- ai cittadini non iscritti al ruolo dei rifiuti di Grumello del Monte;
- alle attività artigianali e industriali non iscritte al ruolo dei rifiuti di Grumello del Monte per lo smaltimento di rifiuti, non assimilabili agli urbani.

ART. 43: SORVEGLIANZA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Durante l'apertura al pubblico la piattaforma è sorvegliata dal personale addetto alla sua conduzione.

Il personale preposto avrà i seguenti compiti:

- apertura e chiusura dell'impianto;
- sensibilizzazione degli utenti e indicazioni circa la collocazione dei materiali;
- aiuto agli utenti nello scarico e separazione del materiale ed eventuale ultima cernita del materiale;
- accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso e l'utilizzo dell'impianto;

- eventuali altre operazioni conseguenti alla dotazione di impianti di primo trattamento meccanico (es. presse);
- controllo della regolarità del conferimento da parte dell'utenza e riconsegna al detentore in caso di irregolarità;
- individuazione e segnalazione di eventuali irregolarità alle autorità di polizia municipale;
- tenuta dei registri di carico e scarico e compilazione di formulari di accompagnamento dei rifiuti;
- divieto di accesso ai soggetti non previsti dal presente regolamento;
- pulizia delle zone di accesso al pubblico ed eliminazione di potenziali elementi pericolosi per l'incolumità degli utenti.

ART. 44: RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, dei fontanili e dei canali.

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati entro il territorio comunale.

In aggiunta al servizio ordinariamente svolto per piazze e strade pubbliche o private soggette ad uso pubblico, il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree pubbliche e private recintate a richiesta degli interessati, previo pagamento sulla base di tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree private e pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari o dei privati.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque e dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, è a carico dei proprietari e degli enti competenti.

I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito se organizzate dall'Amministrazione Comunale

direttamente o indirettamente. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento.

ART. 45: FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il servizio dovrà essere effettuato con idonei mezzi e personale e la pulizia eseguita accuratamente in modo da asportare completamente le immondizie di qualsiasi genere, compresi i detriti, i calcinacci e il fogliame.

ART. 46: CESTINI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale provvede al posizionamento e alla conseguente pulizia di appositi contenitori portarifiuti (cestini) da posizionarsi in corrispondenza di dette aree.

E' fatto divieto conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori portarifiuti.

ART. 47: PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarico abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvedere ai necessari accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento dei terreni ed il loro impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, tale da ipotizzare la compromissione delle condizioni igienico -sanitarie dei siti, il Sindaco ordinerà ai soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti a proprie spese, assicurandone il regolare smaltimento e di bonificare l'area entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco disporrà in danno dei soggetti interessati, affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia a loro spese, oltre ad attivare eventuali procedimenti penali.

In caso di ripetuti episodi di abusivismo il Sindaco potrà prescrivere altresì che dette aree vengano idoneamente attrezzate al fine di evitare il ripetersi di detti episodi con oneri a carico del proprietario e con esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza.

ART. 48: PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio pubblico.

Al pari delle attività del commercio in sede fissa, la raccolta dei materiali dovrà avvenire, per quanto possibile, secondo i principi della raccolta differenziata, ponendo in particolar modo attenzione al recupero dei materiali cellulosici, plastici e ai rifiuti organici provenienti dai banchi di vendita di frutta e verdura.

Apposito servizio potrà provvedere all'asportazione dei materiali recuperabili.

ART. 49: AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni ponendo pertanto attenzione al recupero dei materiali valorizzabili.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti: i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 50: IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI

I vicoli ed i passaggi privati devono avere pavimentazione in materiale solido ed essere costruiti in modo da permettere il regolare deflusso delle acque.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata, ma di uso comune, dovranno essere costituiti in modo da permettere una facile manutenzione, essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'areazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata e di uso comune sono tenuti in solido i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

ART. 51: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 52: ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione provvede allo spurgo e alla pulizia dei pozzetti e caditoie stradali in proprio o affidandoli a ditta autorizzata che provvede a mantenere sgombri e puliti i suddetti manufatti di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso. Il servizio pubblico di pulizia e spurgo riguarda unicamente i pozzetti e caditoie in fregio e a servizio delle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico mentre per i manufatti di proprietà ed uso esclusivo privato gli interventi di pulizia e spurgo spettano al proprietario.

Lo smaltimento del materiale di risulta derivante da tali operazioni avverrà secondo le modalità previste dalla disciplina in vigore.

E' fatto divieto a chiunque introdurre rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, ivi compresi quelli derivanti dallo spazzamento dell'area nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 53: ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i competenti Uffici Comunali accerteranno, raccogliendo anche eventuali reperti, l'identità del responsabile del fatto abusivo al quale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, verrà fatto obbligo di raccogliere i rifiuti e smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario od ambientale dispone con ordinanza in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo.

ART. 54: DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ed ove ciò capitati, a rimuovere gli effetti ripristinando la pulizia del luogo.

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In particolare in caso di demolizione dovrà provvedere ad adottare ogni possibile sistema od accorgimento (tubi di caduta, bagnature, reti, ecc.) per evitare l'eccessiva polverosità o dispersione di materiale all'esterno del cantiere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite a cura del servizio pubblico, secondo le modalità stabilite dall'USSL competente.

ART. 55: ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti esterni le seguenti prestazioni:

- lavaggio ed inaffiamento delle strade preceduto da interventi di pulizia;
- pulizia vasche e fontane (lavatoi pubblici) con la stessa frequenza di intervento prevista per le zone di spazzamento;
- pulizia e disinfezione e deodorazione orinatoi e latrine pubbliche con interventi di lavaggio giornalieri;
- pulizia panchine pubbliche nell'ambito del perimetro di spazzamento;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione manuale o meccanica;
- deaffissione dei manifesti abusivi su tutto il territorio comunale.

ART. 56: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili ed a provvedere a un loro adeguato e distinto smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/97, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia.

Qualora il servizio comunale fosse attrezzato ed autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti, verranno stipulate apposite convenzioni, sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Ferma restando l'osservanza da parte del produttore di quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, il servizio pubblico e gli organi di controllo hanno facoltà di verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o al recupero di materiali e/o di energia e promuovere i conseguenti provvedimenti amministrativi per prescrivere al produttore diverse modalità di smaltimento.

Le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui al presente capitolo devono assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti; in particolare devono essere tenuti registri di carico e scarico e le schede di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti speciali deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività sia essa nuova o in ampliamento, trasformazione in attività esistente, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

Tutti i soggetti che producono o detengono rifiuti speciali devono presentare apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisorio dovranno essere realizzate di norma separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'Ambiente naturale.

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e/o nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo deve essere limitato ai rifiuti provenienti dall'interno dell'insediamento medesimo.

ART. 57: RIFIUTI CIMITERIALI

Si definiscono RIFIUTI CIMITERIALI tutti i rifiuti provenienti dalle esumazioni, dalle estumulazioni, i fiori, le corone, ecc... delle esequie, nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale, quali erbe, arbusti, lumi, fiori delle tombe, ecc.

La circolare regionale n° 21/1989 stabilisce che i rifiuti cimiteriali considerati RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI come: fiori delle esequie, lumini, fiori delle tombe, erbe, arbusti di campi, ecc, possono essere smaltiti:

- a) tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- b) mediante incenerimento in forni esistenti e già autorizzati dalla regione ai sensi del D.P.R. 203/88.

Nel caso di smaltimento tramite l'ordinario circuito di raccolta, i rifiuti raccolti devono essere conferiti in appositi cassonetti sistemati in aree appositamente attrezzate con platea di contenimento possibilmente coperte.

La medesima circolare stabilisce che i rifiuti cimiteriali classificati RIFIUTI SPECIALI del tipo: avanzi di indumenti, casse ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati, previa separazione tra le parti di cadavere e quelle in zinco o piombo. Per ogni altro dettaglio relativo alle modalità di smaltimento dei rifiuti cimiteriali si rimanda alla suddetta circolare regionale n° 21/1989.

ART. 58: RIFIUTI SPECIALI INERTI

Compresi fra i rifiuti speciali i rifiuti inerti, quali:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici rotti;
- i vetri di tutti i tipi non avviati al riuso;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti, qualora non riutilizzabili, possono essere smaltiti nelle discariche di tipo II A (delibera Comitato interministeriale 27/07/84) previa separazione della frazione dei medesimi che non può essere collocata nelle suddette discariche e previa effettuazione delle operazioni di adeguamento volumetrico necessarie ad assicurare una gestione corretta delle discariche stesse.

Il riutilizzo dei residui può avvenire previa macinazione e selezione dell'eventuale rottame ferroso e degli altri materiali isolanti.

ART. 59: RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianti, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione, al fine di non costituire rischio per gli addetti e più in generale, per la popolazione esposta, così come lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni.

Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre.

In ottemperanza all'art. 34 del D.L. 277/91 le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare all'USSL - Servizio n. 1 - copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione nonché consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

ART. 60: RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e autoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Tali rifiuti vanno conferiti dai privati o dal servizio pubblico ai centri di raccolta appositamente istituiti per procedere allà demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

ART. 61: ATTIVITA' DI PROMOZIONE

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie competenze, anche in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste, le Associazioni di Categoria degli Imprenditori, altri soggetti sociali e le Istituzioni Scolastiche, promuove tutte le attività volte a consentire una minore produzione e una diversa qualificazione dei rifiuti, a favorire la raccolta separata ed il riuso di materie seconde e la utilizzazione dei prodotti estratti dai rifiuti

In tutti gli Uffici Comunali si effettua il recupero della carta finalizzata al suo riutilizzo. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, almeno il 30% della carta acquistata dall'Amministrazione Comunale deve essere prodotta con carta riciclata al 100%.

ART. 62: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dalle proprie politiche locali di gestione dei rifiuti, l'Amministrazione, in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti ed Organismi operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di informazione, nonché attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro, alle realtà associative, alle scuole, alle famiglie. Tali attività sono volte a promuovere la minor produzione dei rifiuti, la loro diversa qualificazione, la raccolta differenziata, il riutilizzo delle materie seconde e delle frazioni separate.

In particolare l'Amministrazione Comunale in rapporto con i soggetti di cui all'art.70:

- organizza corsi di informazione e di aggiornamento per insegnanti della fascia dell'obbligo;
- promuove la realizzazione di attività didattiche e di ricerca rivolte agli allievi della scuola dell'obbligo;
- promuove campagne informative rivolte alla popolazione, motivando aspetti ambientali, energetici, economici delle azioni di raccolta, fornendo indicazioni circa le modalità di organizzazione dei relativi servizi;
- coinvolge il mondo del commercio, dell'artigianato, dei servizi e della distribuzione nella attuazione dei propri obiettivi di raccolta;
- pubblicizza le informazioni note riguardo la produzione, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti ed i loro recuperi con particolare riguardo ai rendimenti (rese pro-capite/anno), ai costi, alle modalità di esercizio, all'informazione ed al grado di coinvolgimento degli utenti.

ART. 63: CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI DEL VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva il volontariato, espletato anche attraverso forme associative riconosciute, mirante a massimizzare il conferimento di frazioni di rifiuti urbani. Le Associazioni di Volontariato possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del precedente art.18.

Per le Associazioni di Volontariato che operino senza fine di lucro valgono le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991.

ART. 64: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Per le attività commerciali, artigianali e di servizi che adottano misure idonee a ridurre la formazione dei rifiuti secondo quanto specificato nel presente regolamento possono essere previste speciali agevolazioni tariffarie secondo il disposto del regolamento per l'applicazione della tassa di cui all'art.7 del presente regolamento.

Sempre in applicazione del regolamento per la tassa smaltimento rifiuti, agevolazioni tariffarie potranno essere concesse agli utenti dotati di composte familiari per il trattamento della frazione umida dei rifiuti, che ne faranno richiesta, nonché gli utenti non raggiunti direttamente dai mezzi di raccolta.

ART. 65: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO

Le associazioni del volontariato che dimostrino di possedere adeguate capacità organizzative e gestionali nel settore della raccolta differenziata e di non conseguire fini di lucro, possono essere destinatari di contributi che saranno proporzionali ai quantitativi di materiali recuperabili raccolti in ambito del territorio comunale e sottratti allo smaltimento.

Il rapporto con l'Amministrazione Comunale è sancito dalle convenzioni di cui all'art. 18.

ART. 66: ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Per attività ed iniziative di raccolta differenziata agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori potranno essere assegnati premi in funzione delle rese qualitative e quantitative delle raccolte effettuate presso i presidi collocati nei plessi scolastici.

Una quota dei contributi dedicati annualmente dall'Amministrazione Comunale alle istituzioni scolastiche sarà specificatamente riservata all'educazione ambientale.

ART. 67: CONTROLLO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO

Il controllo tecnico gestionale del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è sottoposto al controllo amministrativo della Polizia Municipale e dagli appositi uffici comunali che dovranno accertare l'osservanza da parte dei concessionari del servizio suddetto delle norme previste dal presente regolamento, nonché delle direttive emanate dal Sindaco. Allo stesso servizio è affidata la sorveglianza contro l'abbandono sul suolo o lo scarico in acque superficiali di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Il Comune può avvalersi di personale tecnico messo a disposizione dall'Azienda incaricata del servizio di raccolta rifiuti per il controllo delle modalità di conferimento da parte dell'utenza, con attenzione particolare al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti recuperabili. Qualora ad esempio gli operatori riscontrino anomalie nel peso e/o nel volume dei sacchi conferiti per l'asportazione, potranno non raccogliere i rifiuti segnalando all'utente, con apposito comunicato lasciato presso il luogo del conferimento, l'anomalia riscontrata ed invitando ad una attiva collaborazione nel conferimento agli appositi presidi dei materiali non idonei.

ART. 68: VIGILANZA DEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari da parte dell'utenza spettano al Corpo di Polizia Municipale.

ART. 69: SISTEMA SANZIONATORIO

Le inadempienze e le violazioni compiute in relazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, le sanzioni previste sono quelle specificate al titolo V, capo I del D. Lgs. 22/97.

ART. 70: ORDINANZE CONTINGIBILI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Presidente della Regione e il Ministro della Sanità.

ART. 71: INFORMAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani sono tenuti a comunicare alla Amministrazione Comunale, entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura, le tecniche di smaltimento e gli impianti impiegati per i conferimenti relativamente all'anno precedente.

ART. 72: OSSERVANZA DELLE NORME REGIONALI

Oltre alle disposizioni di presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti vanno osservate le norme emanate dalla Regione in attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 22/97.

ART. 73: ABROGAZIONI

È abrogata ogni disposizione comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento, nonché il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 26 luglio 1996, n. 44.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE.

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la gestione e l'organizzazione interna della piattaforma ecologica comunale di via C. Colombo.

ARTICOLO 2

Tipologia del servizio.

La piattaforma ecologica è area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili, temporaneamente depositati e destinati al riciclaggio o allo smaltimento.

ARTICOLO 3

Destinatari del servizio.

L'utilizzo della piattaforma è consentito:

- ai cittadini residenti a Grumello del Monte per il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dall'abitazione a cui fa riferimento la relativa iscrizione al ruolo;
- alle attività commerciali e di servizi di Grumello del Monte per il conferimento dei rifiuti a cui fa riferimento la relativa iscrizione al ruolo;
- alle attività artigianali ed industriali di Grumello del Monte limitatamente ai rifiuti assimilabili agli urbani secondo l'art. 4 del regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dai locali destinati ad ufficio, mense, spogliatoi e servizi.

Non è consentito l'utilizzo:

- ai cittadini non iscritti al ruolo dei rifiuti di Grumello del Monte;

- alle attività artigianali e industriali non iscritte al ruolo dei rifiuti di Grumello del Monte per lo smaltimento di rifiuti, non assimilabili agli urbani.

ARTICOLO 4

Operazioni di conferimento.

Ogni tipologia di rifiuto va conferito nel relativo cassone individuato da appositi cartelli. Deve essere evitato lo scarico di materiale nel cassone sbagliato. I rifiuti vanno conferiti contenendone il più possibile il volume mediante compattazione, smembramento e disfacimento. È vietato l'abbandono di materiale di qualsiasi genere sulla superficie del piazzale e al di fuori dei relativi cassoni.

ARTICOLO 5

Categorie di rifiuto conferibili.

Possono essere conferiti i rifiuti urbani nonché i rifiuti speciali assimilabili agli urbani così come definiti all'art. 4 del regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- carta e cartone provenienti da attività di ufficio o piccolo commercio (ad esclusione dei residui di produzione anche se celluloidi);
- vetri non contaminati da sostanze oleose, grasse o nocive o fibrorinforzati;
- i metalli di qualunque genere;
- i contenitori plastici con capienza inferiore ai 5 litri e puliti.

È prevista la raccolta differenziata delle seguenti frazioni:

- Rifiuti ingombranti (materassi, zerbini, mobili da giardino in plastica, giochi in plastica per bambini, divani, mobili non in legno...);
- Rifiuti da giardino (prodotti da sfalcio dell'erba, prodotti di manutenzione siepi ed alberi...);
- Legno (mobili e cornici, residui di legno in genere...);
- Metalli (elementi metallici generici ingombranti e non);
- Vetro (bottiglie, lastre, specchi);

- Accumulatori al piombo;
- Contenitori in plastica per liquidi, alimenti e prodotti in genere;
- Olio minerale da autoveicoli;
- Olio vegetale o animale;
- Frigoriferi e frigocongelatori.

ARTICOLO 6

Divieti.

È vietato a chiunque lo scarico dei seguenti rifiuti, classificati come speciali dall'art. 7 del D. Lgs. 22/97 che il produttore o il detentore deve smaltire in proprio secondo l'art. 10 del D. Lgs. 22/97:

- Filtri, cinghie, macchinari e apparecchiature deteriorate in genere;
- Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso o loro parti;
- Liquidi e composti chimici nocivi per la salute;
- Rifiuti da attività agricole e agroindustriali (compresi giardinieri e vivaisti);
- Rifiuti da attività di demolizione e costruzione (inerti, moquettes, serramenti e imposte, tapparelle o persiane, carta catramata e bituminosa), nonché i rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo;
- Rifiuti da lavorazioni industriali (scarti di lavorazione, materie prime o parzialmente lavorate, materiali provenienti da cambi o cessazioni di attività produttive);
- Rifiuti da attività sanitarie.

Alle attività commerciali, di servizi, artigiane ed industriali è consentito il conferimento delle sole frazioni indicate come assimilabili al precedente articolo 5.

ARTICOLO 7

Disposizioni particolari.

Lo scarico di sacchi o film plastici è consentito solo previo impacchettamento e legatura per contenerne il più possibile il volume.

Per esigenze organizzative l'accesso alla piattaforma ecologica, in alcuni orari specifici, può essere riservato o viceversa impedito ad alcune categorie di utenti.

Può essere riservato o comunque consentito l'uso di alcuni cassoni a determinate categorie di utenti (ambulanti del mercato del sabato), nonché la possibilità di riservare a soggetti convenzionati con il Comune per lo smaltimento di alcune categorie specifiche di rifiuto non assimilabili.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE – EVENTUALE INVIO O.RE.CO.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12-07-2002 e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 27-07-2002;
- inviata all'O.RE.CO. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 12-07-2002



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LATTANZIO VINCENZO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 23-07-02 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Addì, 23-07-02



IL SEGRETARIO GENERALE

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- in data _____ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dall'O.RE.CO., prot. n. _____.

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
